REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto per la fornitura di

SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 9 – Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti – CIG 710514899B

TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico

E

la società GENERALI ITALIA S.P.A, via Marocchesa 14 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584, capitale sociale versato € 1.618.628.450,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il 15/07/2013 con numero TV-364135, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L'anno duemila diciassette il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre nei locali dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dal Dott. Raffaele Sorrentino nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. n. 7714/2017 Prot n. 113163 del 01/12/2017 emesso ai sensi dell'art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n.0050971 del 09/06/2017;
- dall'altra parte la Società rappresentata da Fazzini Danilo Ernesto nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa, in forza della procura speciale

1

sottoscritta da PAOLO LUCIANO BAIOCCHI e AURELIO NASTASI in rappresentanza di "GENERALI ITALIA SPA" dinanzi al Dott. LUCA TUCCI, Notaio in Roma, repertorio n.6831del 5/7/2017.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che con D.D. Repertorio n. 6679/2017 Prot n. 100618 del 30/10/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del 18,05 % rispetto alla base d'asta alla società GENERALI ITALIA S.P.A per il tramite della società FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S.;
- che GENERALI ITALIA S.P.A, nelle persone dei Signori:

PAOLO LUCIANO BAIOCCHI codice fiscale BCCPLC65T13F205P

AURELIO NASTASI codice fiscale NSTRLA57C21F158Z

ha conferito Procura Speciale ai Signori FAZZINI DANILO ERNESTO E MILITO GIOVANNA PATRIZIA, Amministratori della Società FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S.,

- che i Signori FAZZINI DANILO ERNESTO E MILITO GIOVANNA PATRIZIA risultano rappresentanti della "FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S." come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2591803 estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2017;
- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 30/10/2017;
- che la Società, ai sensi dell'art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 168.705,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 4879.00.27.2799725571 emessa il 16/11/2017 da SACE BT S.p.A. e appendice n. 1 di Euro 143.399,25 emessa il 4/12/2017, per un totale di Euro 312.104,25;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS
- che in data 16/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Treviso richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

<u>Art. 1</u>

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da FAZZINI DANILO ERNESTO nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, come risulta dalla procura speciale Rep. 6831 sopra menzionata, che accetta, l'affidamento dell'appalto di servizi assicurativi LOTTO 9 – Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti – CIG 710514899B.

Art. 3 - Obblighi della Società

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. "1"), all'Offerta Economica presentata in sede di gara (All. "2").

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020.

Art. 5 – Premio annuo

Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Schede Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 9). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 460.000,00 (premio annuo imponibile) € 562.350,00 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.687.050,00 (premio lordo).

Art. 6 - Condizioni della fornitura

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. "1"), come modificato dall'Offerta Tecnica di gara (All. "3").

Art. 6.1 - Servizio di sportello presso il Politecnico

La Società si impegna ad organizzare e gestire, per tutta la durata del contratto, un servizio di sportello presso il Politecnico con proprio personale dedicato per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro.

Tale servizio sarà fornito per 3 mezze giornate alla settimana tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei periodi di chiusura dell'Ateneo che saranno comunicati anno per anno.

Lo sportello sarà disponibile per almeno 4 ore consecutive dei giorni settimanali da concordare annualmente con il Politecnico di Milano.

La sede del servizio di sportello sarà ubicata presso gli uffici del Politecnico di Milano e, su richiesta dell'Ateneo, potrà essere svolto sia presso il Campus Leonardo che presso i Campus Bovisa Durando e Bovisa La Masa Lambruschini.

Il personale dedicato deve essere in grado di esprimersi correttamente in italiano ed in inglese.

Art. 6.2 - Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico

La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, una raccolta di domande e risposte frequenti relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico.

La società si impegna a raccogliere i quesiti inviati dal Politecnico di Milano e dai docenti, dipendenti e studenti dello stesso, tramite email, telefono e servizio di sportello (se offerto in sede di gara) e ad aggiornare il testo della FAQ con frequenza almeno mensile, se pervengono nuove domande di interesse comune.

In ogni caso almeno una volta all'anno deve essere proposta al Politecnico di Milano una revisione del testo delle FAQ.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.

Il testo di Polizza è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9 – Normativa anticorruzione.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti,

Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 10 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.

Ai sensi dell'Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell'informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 – Recesso

Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'Art.109 D.Lgs.50/2016.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

- ➤ All. 1 Capitolato Speciale.
- ➤ All. 2 Offerta Economica
- ➤ All. 3 Offerta Tecnica
- ➤ All. 4 Patti di Integrità
- ➤ All. 5 Procura Speciale

Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via Marocchesa, 14 Mogliano Veneto, Treviso (TV).

Art. 15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano

Art. 16 Modalità di pagamento del premio

Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.

Art. 17 Trattamento dati

Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del

trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all'applicazione dell'Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura è il Fornitore.

La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 19 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l'I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell'Amministrazione del Politecnico.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati

per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo

sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

Raffaele Sorrentino

Società GENERALI ITALIA S.P.A

Fazzini Danilo Ernesto

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata

dell'appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa

anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13

Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del

presente contratto.


Società GENERALI ITALIA S.P.A

Fazzini Danilo Ernesto

L'UFFICIALE ROGANTE

Francesco Cavazzana

Q



<u>INDICE</u>

DEFINIZIO	NI [DEF]	1
CONDIZIO	NI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	3
DECORRE	NZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	3
Art. 1	Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio	3
Art. 2	Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione	3
Art. 3	Pagamenti per variazioni con incasso di Premio	3
Art. 4	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	4
Art. 5	Tracciabilità dei Pagamenti	4
Art. 6	Variazione del rischio	4
Art. 7	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	4
Art. 8	Clausola di recesso	
Art. 9	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	5
Art. 10	Diminuzione del Rischio	
Art. 11	Interpretazione della Polizza	
Art. 12	Danni precedenti	
Art. 13	Assicurazione presso diversi Assicuratori	
Art. 14	Ispezione dei beni assicurati	
Art. 15	Limite massimo d'indennizzo	
Art. 16	Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	
Art. 17	Oneri fiscali	
Art. 18	Foro competente	
Art. 19	Rinvio alle norme di legge	
Art. 20	Trattamento dei dati	
Art. 21	Coassicurazione e Delega	
Art. 22	Conteggio del Premio	
Art. 23	Regolazione del Premio	7
NORME O	PERANTI IN CASO DI SINISTRO	
Art. 24	Obblighi del Contraente – Denuncia del sinistro	
Art. 25	Procedura per la valutazione del danno e delle perdite	
Art. 26	Mandato dei periti – Operazioni peritali	
Art. 27	Valore dei Beni Mobili e determinazione del Danno	
Art. 28	Coppie – Insiemi - Serie	
Art. 29	Pagamento dell'Indennizzo	
Art. 30	Rinuncia al diritto di rivalsa	
Art. 31	Recesso in caso di Sinistro	
Art. 32	Possesso e gestione dei beni danneggiati	
Art. 33	Produzione di informazioni sui sinistri	
ATTIVITÀ	E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]	13
BENI ASSI	CURATI [BA]	13
SOMME A	SSICURATE	13
RISCHI INI	DENNIZZABILI [RI]	13
Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione	
ESCLUSIO	NI [E]	15
DELIMITA	ZIONI E DETRAZIONI [DD]	17

CONDIZION	VI PARTICOLARI [CP]	17
Art. 1	Esistenza e/o impiego di radioisotopi	17
Art. 2	Operatività dell'Assicurazione	17
Art. 3	Primo rischio assoluto	17

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il Politecnico di Milano
Assicurato/assicurati	La/le persona/e a cui favore è prestata l'assicurazione e più precisamente tutte le tipologie di studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Milano, compresi gli studenti iscritti ai corsi singoli, e per tutta la durata dell'iscrizione medesima, anche durante lo svolgimento di attività a tempo parziale ex articolo 13 legge 391/90. Potranno essere destinatari dell'assicurazione, su apposita comunicazione del Contraente,
	anche gli iscritti ai master universitari, i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

Beni Mobili	come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte dall'Assicurato. Sono altresì compresi i Beni all'aperto (beni che, per propria naturale destinazione d'uso, per motivi di ricerca nell'ambito delle attività istituzionali del Contraente e/o dell'Assicurato, vengano posto all'esterno di fabbricati) i Beni Elettronici, i Beni ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, anche all'aperto), i relativi programmi e dati
Beni ad impiego mobile	Impianti ed apparecchiature, sia elettroniche che non elettroniche, per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o beni immobili del Contraente o nella disponibilità del Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella presente definizione sono ricompresi i personal computers (lap-top, ecc.), smartphone, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di misurazione e/o rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissate, anche per attività di ricerca, su veicoli e mezzi di trasporto in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dato a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
Beni all'aperto	Beni che, per propria naturale destinazione d'uso, per motivi di ricerca e nell'ambito delle attività istituzionali dell'Assicurato, vengano posti all'esterno di beni immobili, anche di proprietà di terzi.
Beni Immobili	Edifici, fabbricati e costruzioni di proprietà del Contraente, anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti del Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse del Contraente o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dal Contraente e di proprietà di Dipendenti del Contraente o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività
Oggetti d'arte	Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

E' altresì convenuto che in caso di modifiche del rischio conseguenti a variazioni legislative, nuove norme e/o regolamenti in virtù delle/i quali venisse meno, per una o più categorie, l'obbligo del Contraente alla prestazione delle garanzie disciplinate dalla presente polizza, ciò non comporterà revisione alcuna delle condizioni aggiudicate in sede di gara e che resteranno quindi in vigore per le restanti categorie assicurate

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 Revisione dei Prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 7, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art. 7, presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle

medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all'art. 33 "Produzione di informazioni sui sinistri", riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 DICHIARAZIONI INFSATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 11 Interpretazione della Polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 12 Danni Precedenti

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stessi.

Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo la** Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Per le controversie riquardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.

Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 Trattamento dei dati

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 Coassicurazione e Delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 22 Conteggio del Premio

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dal premio imponibile annuo pro-capite moltiplicato il numero effettivo dei soggetti assicurati. Il numero preventivato dei soggetti assicurati è pari a 46.000 (quarantaseimila).

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato sull'80% del numero preventivato dei soggetti assicurati, e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo nei termini disciplinati al successivo art. 23.

Art. 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento al precedente articolo – Conteggio del Premio – entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società il dato a consuntivo riferito al numero complessivo degli assicurati e risultante – per quell'anno – dai registri ufficiali e dagli atti dell'Ateneo.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'assicurazione sarà valida ed efficace per tutti i soggetti frequentanti i corsi oggetto della presente copertura.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 24 Obblighi del Contraente – Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

L'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

Art. 25 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 26 Mandato dei Periti – Operazioni Peritali

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 27 Valore dei Beni Mobili e determinazione del Danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali
oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque
altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e
festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Mobili, si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Art. 28 COPPIE - INSIEMI - SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

In caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

Art. 30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 32 Possesso e gestione dei beni danneggiati

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 33 Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; la data di accadimento dell'evento; la data della denuncia; -la tipologia dell'evento, specificando se ...;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito, con prec	isazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data	_ con liquidazione pari a €;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con re	elativo importo stimato pari a €

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 10.000,00 €.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

Attività svolta in qualità di Ateneo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti e provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, svolta anche da e per conto di terzi, ovungue e comunque esplicata.

BENI ASSICURATI [BA]

Beni Mobili, ivi compresi i beni ad impiego mobile e i beni all'aperto, come precedentemente definiti, di proprietà degli Assicurati che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività.

SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme Assicurate
1	Beni Mobili di proprietà degli Assicurati	€ 1.000.000,00

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", causati da:

A) FURTO

Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **furto** (come definito dall'Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- 1) per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
 - violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
 - introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,
- 2) per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto 1).

B) FURTO CON DESTREZZA

Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto commesso con destrezza nonché di sparizioni (perdita di beni comunque custoditi senza che vi sia segno di effrazione dei mezzi di custodia e/o chiusura, se esistenti) di beni di proprietà degli Assicurati, nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività, la Società ne risponde a condizione che il furto venga denunciato entro 5 (cinque) giorni da quello nel quale è avvenuto, ciò a deroga dell'articolo "Obblighi del Contraente – denuncia del sinistro".

C) RAPINA

Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei luoghi e nelle aree stesse.

Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali **compensi dovuti per legge a terzi per** il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00 (mille).

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

- a1) verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

- a2) dovuti a o causati da:
 - dolo dell'Assicurato;
 - perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
 - trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
 - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

- b1) di:
 - frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - estorsione, malversazione o concussione;
 - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- b2) dovuti a o causati da:
 - costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;

- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Beni Immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- La perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere in conseguenza di scippo e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell'Assicurato;
- La perdita di gioielli in conseguenza di scippo e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell'Assicurato;
- La perdita di opere d'arte in conseguenza di scippo e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell'Assicurato;
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere

i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

In nessun caso la Società pagherà all'Assicurato, per ogni sinistro, una somma maggiore di € 1.500,00 (millecinquecento).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a € 100,00 (cento).

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle "Esclusioni" la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

ART. 2 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

ART. 3 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè in totale deroga all'art. 1907 del codice civile.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Scheda OFFERTA – Lotto 9 Assicurazione FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI DEGLI STUDENTI

	Numero studenti	Premio imponibile per studente	Premio annuo imponibile	Imposta	Premio annuo Iordo
Numero studenti preventivato	46.000,00	10,0000	460.000,00€	22,250%	562.350,00€
TOTALE premio annuo			460.000,00€		562.350,00 €

TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto)

3.374.100,00 € VALORE DA INSERIRE I

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA PER LOTT	0 9
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DER LOTTA	n a

690.000,00 € 4.140.000,00 €

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	
Parametri dell'offerta	

Procedura

Stazione Appaltante Politecnico di Milano

Nome procedura Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano

Identificativo della procedura 86510444

Nome lotto LOTTO 9 Polizza Furto beni degli studenti

Identificativo del lotto 86510455

Valore dell'offerta

FORNITORE FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 3.374.100,00 EUR

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto 0,00000 EUR

.

Base dell'asta 4.140.000,00000 EUR

Parametri dell'offerta

Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa

alla gara (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-

gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi-

tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

Risposta: In forma singola

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-

tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni

ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Pa-

rametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare a pena di esclusione pro-

ducendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5

gennaio 2016.

Caratteristiche tecniche delloffer-

Allegato A - Documento di gara unico europeo

DGUE.doc.p7m

Dimensioni: 297 KB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): 9yaVGnjsww0xhoAKv4zVDw==

Hash(SHA-1-Hex):

99ded34c8a0fc2891463cff79bfce01ecd4b5286

Hash(SHA-256-Hex): d3a0c1de5d048e92714405205cab0df-

7437afee381a01c5b847b328a7be84a84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa

alla gara (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-

gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi-

tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

ta

DICHIARAZIONE SINGOLA.PDF.p7m PARTECIPAZIONE

FORMA

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): kz1RkgjHWw/L7NPhtF0mZg ==

Hash(SHA-1-Hex):

a 8e 6c b 36c 71c 15dd 77e 0d 49ae 9a 394c 1ad 0c f 898

Hash(SHA-256-Hex): 4fd7f26e816c090130bb2e70a0808de-

a0c6dc746f9600d10005ea655b34c7166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma

aggregata (eventuale) - Allegato B (Parametro Amministrati-

vo)

Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-

zio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip

non dovra' essere firmata digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Para-

metro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare copia dell'allegato C - Patti d'integrità, firmata digi-

talmente per accettazione.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

patto d'integrità.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): ekend1gT9dGY5rhicO+Lhw==

Hash(SHA-1-Hex):

d266b8468189e2f4702d6a8ae931655acc75fd69

Hash(SHA-256-Hex): 22081414508b03ad9e26949d6318b72-

d9fd0b13b6bd81ecf94bd7c5a5308c442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-

chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir-

mati digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

to

Nome requisito: Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti

tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli

interamente agli interessati.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-

to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico

può essere verificato tramite AVCPASS.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

PASSOE.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): MTFNNqFcm5oe5bYIyiFuEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7fc24ae4b5467be67b7626dd723fadc08742f058

Hash(SHA-256-Hex): 4382694ccd660ce62c3ffb6cf4aa6de-

2d0cbda88260f2b4bd759c01833ebd957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa

con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del-

le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

polizze cauzioni GENERALI ITALIA.zip

Dimensioni: 554 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): T9iotiogpJeZIUUEyaXAPw==

Hash(SHA-1-Hex):

1 d535b10 d8c2 adb0 d4ed190998 dcbc3 da05ef46b

Hash(SHA-256-Hex): 23e9b681a8d47f1afdc54c491f5252c-

073377c1ca447f9be96b946b077d42207

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva

(Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore

economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previste dal medesimo comma, produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente

risultasse affidatario.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: 4.1.5. Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della

garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con

le modalità previste dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente: •allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o altri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall'art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante

il possesso della dette certificazioni.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-

mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata

digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

DICHIARAZIONE E RICEVUTE ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): yuTxL542VAXXyHVtzr8wuw==

Hash(SHA-1-Hex):

1a6b6fd649035f423589e7bd3d9b65a0a875e4e9

Hash(SHA-256-Hex): 763235550f1bc74696d70a11c8eb915-

51f76f1f23bb24f4a837cba0a0eadd211

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art.

89, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs.

50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Caratteristiche tecniche dellofferta

Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono

l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Caratteristiche tecniche delloffer-

procura speciale.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): PBJZTJDF4sNugdF/M8Nxpw==

Hash(SHA-1-Hex):

e4785b6a1f15d6c1f03ebba21f6573f93eec79ee

Hash(SHA-256-Hex): 69d15de08ce0efa51bd0baff2d53449-

996378927997bc955866e6cb890515819

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Au-

torizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Ammi-

nistrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare documento che attesti di

essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell'albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della

stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche delloffer-

dichiarazione autorizzazione esercizio attività.PDF.p7m

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): y5OIIQm7IUICW6eZMnvIVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9801f4f7e2453c158d136daced95dac096925c7

Hash(SHA-256-Hex): 42823347311908f0fb7102e9cce47b7-

1b06bb1f8764407702ce502d54f166209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria:

raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Ammi-

nistrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare un documento che riporti

> l'indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio della società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà comunque essere accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

bilanci.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): p7k66gd5ngvDxSmfLy2Whg==

Hash(SHA-1-Hex):

9edafc63aec736c2c09140c981932074859c881e

Hash(SHA-256-Hex): 06f259891c962df11d0e55356b42c60-

b4482e421cdbbdd7345bc059fc4a354e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svol-Nome requisito:

gimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare un documento che ripor-

> ti l'indicazione dell'oggetto, valore, periodo di copertura, contraente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a di-

mostrazione di aver stipulato, nell'ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d'asta annuale del lotto.

Caratteristiche tecniche delloffer-

DICHIARAZIONE SERVIZI ANALOGHI.PDF.p7m

ta

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: FAZZINI DANILO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): URkwBY/dsZ9P5W/v43+aFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1997ac0f15ee3a52627a0980af8fa17b7f48294e

Hash(SHA-256-Hex): 748dc5b9a76185165a1b47f55a0a709-

0957898c65ade32dbcf80c980b5436563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita ca-

sella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipa-

zione alla presente procedura di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): wYoST4KGTMyySExqCqF9yA==

Hash(SHA-1-Hex):

be2326ec309b26c6e88c3a7a4cf85137fe84521f

Hash(SHA-256-Hex): e3919a39d10283b215d19f74c5bf1aa-

ae69c24cd1e47bb9a074fcaea66c0f7d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.2.9.1. Massimale per ogni sinistro (Sez. DELIMITAZIONI E

DETRAZIONI) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve

indicare il massimale per ogni sinistro.

Risposta: € 1.500,00

Nome requisito: 4.2.9.2. Scoperto per ogni sinistro (Sez. DELIMITAZIONI E

DETRAZIONI) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve

indicare lo scoperto per ogni sinistro.

Risposta: 10%

Nome requisito: 4.2.9.3. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro

Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata

tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc.

Risposta: • Sostituzione del primo paragrafo dell'articolo "Dichiarazioni

inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" con il seguente: Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave,

è escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore.

Nome requisito: 4.2.9.4. Messa a disposizione di una pagina web dedicata con

aggiornamento in tempo reale (v. Allegato Z - clausole con-

trattuali opzionali) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'eventuale messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative a tutti i sinistri (v. Allegato Z – clausole contrattuali

opzionali)

Risposta: Nessuna pagina web dedicata

Nome requisito: 4.2.9.5. Messa a disposizione di una pagina web dedicata per la

gestione dei sinistri da parte degli studenti con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative ai sinistri del singolo studente (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Pa-

rametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'accoppiata del minimo scoperto per i danni a cose di

terzi in ambito lavori

Risposta: Nessuna pagina web dedicata

Nome requisito: 4.2.9.6. Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto

di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)

(Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se si impegna alla redazione e aggiornamento di FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di in-

formazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)

Risposta:

SI aggiornamento FAQ relative al capitolato Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti

Nome requisito:

4.2.9.7. Sportello presso il Politecnico con "personale dedicato" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. All. Z – clausole contrattuali opzionali) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende offrire un servizio di sportello presso il Politecnico con "personale dedicato" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) e l'eventuale frequenza del servizio.

Risposta:

3 ½ giornate alla settimana

Nome requisito:

4.3.2. Allegato all'offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazione, conforme alle Schede offerta allegato G 9, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono essere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provvede ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, visibile nel campo "VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR-MA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO". E' obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l'indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ricomprese nella voce "VALORE DA INSERIRE IN PIATTA-FORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFER-TO". ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo "Offerta economica" in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrispondere con il valore risultante nel campo "VALORE DA INSERI-RE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONO-MICO OFFERTO" della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell'offerta economica.

Caratteristiche tecniche delloffer-

LOTTO 9.zip

ta

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aMACMX+F6lP/9mx0ycUyag==

Hash(SHA-1-Hex):

b6528c2aeb839ea6490d54c4f05e649286a1ae84

 $\begin{array}{ll} Hash(SHA-256\text{-Hex}); & 6c7e88374a4721f26f807f012d185d7-\\ 211297df10255efcde1956ccf9a670bab \end{array}$

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

POLITECNICO DI MILANO



PATTO DI INTEGRITA' tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'<u>esclusione dalla gara</u> a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

- 1. Elenco dei partecipanti;
- 2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- 3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
- 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
- 5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

POLITECNICO DI MILANO

- si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
- 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
- 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
- 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

- 1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
- 2. risoluzione o perdita del contratto;
- 3. escussione del deposito cauzionale;
- 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- 7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
- 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

IL DIRETTORE GENERALE

SOCIETA' (FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)



PROCURA SPECIALE

La società "GENERALI ITALIA Società per Azioni", con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 00409920584, partita IVA n. 00885351007, n. R.E.A.: TV-364135, capitale sociale interamente versato Euro 1.618.628.450,00 (un miliardo seicentodiciotto milioni seicentoventottomila quattrocentocinquanta virgola zero zero); Impresa iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione al n. 1.00021; impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali spa ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.026, in persona dei suoi rappresentanti:

- Dr. Aurelio Nastasi nato a Messina il 21/03/1957;
- Dr. Paolo Luciano Baiocchi nato a Milano il 13/12/1965;

entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14, muniti degli occorrenti poteri, con il presente atto, in relazione alla procedura indetta dal POLITECNICO DI MILANO (MI) per l'affidamento di servizi assicurativi

conferisce procura speciale

al Sig. FAZZINI DANILO ERNESTO nato a Milano il 01.07.1956, ed alla Sig.ra MILITO GIOVANNA PATRIZIA nata a Milano il 28.06.1970, amministratori della Soc. FAZZINI DANILO E MILITO PATRIZIA S.A.S. titolare dell'agenzia Generali Italia S.p.A. di Milano Buenos Aires, sia congiuntamente che disgiuntamente a presentare domanda per la partecipazione alla suddetta gara d'appalto, a sottoscrivere l'offerta ed i documenti che saranno ritenuti validi ed impegnativi a tutti gli effetti per i servizi assicurativi relativi alla predetta gara d'appalto nonché a svolgere ogni eventuale operazione alla stessa connessa (e, se la gara d'appalto suddetta andasse deserta, alle successive trattative private), ed a stipulare, in caso di aggiudicazione, le relative polizze e quant'altro occorra in esecuzione della gara d'appalto medesima.

Il tutto con promessa di rato e valido.

GENERALI ITALIA SPA



AUTENTICA DI FIRMA

Io Dr. Luca Tucci, notaio in Roma, con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che, avendomi dispensato dal dargliene lettura, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede i signori:

- Dott. Paolo Luciano Baiocchi, nato a Milano il 13 dicembre 1965, e
- Dott. Aurelio Nastasi, nato a Messina il 21 marzo 1957, entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Funzionario e di Dirigente della "GENERALI ITALIA S.P.A.", con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, capitale sociale euro 1.618.628.450,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero di iscrizione e codice fiscale 00409920584, partita IVA 00885351007, avvalendosi rispettivamente dei poteri di cui alle procure autenticate:
- dal notaio Renata Mariella di Milano in data 20 giugno 2016, repertorio n. 38214, raccolta n. 12000, registrata a Milano 1 il 23 giugno 2016 al n. 21187 serie 1T;
- dal notaio Maurizio Bianconi di Treviso in data 20 luglio 2016, repertorio n. 109822, raccolta n. 33835, registrata a Treviso il 22 luglio 2016 al n. 12307 serie 1T,

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.

Roma, Via Leonida Bissolati n. 23, addì cinque luglio duemiladiciassette



